

INPS

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 12 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: ricorso n. 751805165 del 15.02.2018 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da Inter Partner Assistance s.a, (matricola INPS: 7062319255, Codice Fiscale: 03420940151) – Filiale metropolitana di Roma Tuscolano

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato -da ultimo con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n.88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

**Preso atto** che la Inter Partner Assistance s.a. , società iscritta dal 19.2.1996 con oggetto sociale "compagnia di assicurazione e riassicurazione" come risulta dalla visura camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, è inquadrata sin dal 1996 nel settore assicurativo con CSC 60201;

**Preso atto** che in data 01.01.2014 ha acquisito con atto del 23.12.2013 tramite cessione d'azienda la Inter Partner Assistenza Servizi s.p.a. che esercitava l'attività di servizio abbonati ed era inquadrata nel settore Terziario, con codice statistico contributivo (CSC) 70401;

**Rilevato** che a seguito di tale acquisizione la Inter Partner Assistance s.a. ha richiesto in data 04.01.2014 all'Inps per i dipendenti già occupati dalla cedente l'apertura di una posizione assicurativa;

**Visto** il provvedimento del Direzione di Roma Tuscolano del 30.01.2014 che ha disposto l'inquadramento della Inter Partner Assistance s.a. con classificazione nel Settore Terziario(commercio,servizi,professionisti ed arti)codice statistico contributivo (CSC) 70708;

**Preso atto** che in data 24.04.2015 la Inter Partner Assistance s.a. ha chiesto l'attribuzione del codice autorizzazione 2V per il versamento del contributo dovuto al Fondo di solidarietà per le imprese di assicurazioni;

**Vista** la nota del 01.08.2017 prot. INPS 7010.01.08.2017.0180820 della Direzione agenzia complessa di Roma Tuscolano con cui si comunica la variazione dell'inquadramento aziendale dal settore terziario a quello del credito e assicurazioni a far data dal 01.01.2014;

**Visto** il ricorso datato 15.02.2018 con cui si impugna il suddetto provvedimento di variazione chiedendone l'annullamento e in subordine la variazione dell'inquadramento con decorrenza dal 01.08.2017;

**Rilevato** che la Inter Partner Assistance s.a. sostiene che l'attività svolta dal personale proveniente dalla Società Inter Partner Assistenza Servizi SPA, assorbita a seguito di cessione d'azienda dalla Inter Partner Assistance S.A., consiste nel prestare assistenza, aiuto e soccorso e altre prestazioni di qualsiasi natura agli abbonati al servizio;

**Preso atto** che nel ricorso si precisa che allo stesso personale viene applicato il trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL AISA, diversamente dal personale occupato nelle Aree proprie dell'impresa di assicurazione al quale è applicato il CCNL ANIA;

**Rilevato**, altresì, che la Inter Partner Assistance s.a. sottolinea che il suddetto personale, appartenente ad una distinta Area dell'organigramma aziendale, svolge la propria attività con diversa finalità e con autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione che ne motiva l'inquadramento nel settore dei servizi;

Preso atto che, in subordine, la Inter Partner Assistance s.a. contesta la retrodatazione dell'inquadramento previdenziale in quanto, al momento della richiesta dell'apertura di nuova posizione assicurativa, l'attività dei dipendenti occupati è stata indicata con correttezza, mentre la suddetta retrodatazione è possibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, solo se l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro;

Vista la visura camerale da cui risulta che la Inter Partner Assistance s.a è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma per l'attività di "Assicurazioni diverse da quella sulla vita", Codice ATECORI 65.12.00 e che esercita dal 18.02.1994 la suddetta attività ;

Visto l'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone che i *"I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro"*,

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da Inter Partner Assistance s.a.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale